

Studio Legale
Avv. Giuseppe Antonio Rampino
Patrocinante presso la Corte di Cassazione e le altre magistrature superiori
Via G. Mameli n. 8 - Trepuzzi (Le) - Tel. 0832/753063 - Fax 0832/1814318 - cell. 347/2800627
p.e.c.: rampino.giuseppeantonio@ordavvle.legalmail.it
e-mail: g.a.rampino@virgilio.it

COPIA
ORIGINALE

B 0 7 1 8 3

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI

Ricorrono

11 LUG. 2014

RAMPINO MARTA, nata il 01/09/1993 a Nardò (Le), cod. fisc.: RMPMRT93P41F842Y, e STIFANELLI EMANUELE ANDREA, nato il 19/07/1991 a Nardò (Le), cod. fisc.: STFMAN91M19142Y, entrambi residenti a Trepuzzi, rispettivamente in Via Oronzo Quarta n. 32, la prima, e in Via G. D'Orso n. 17, il secondo, ed elettivamente domiciliati in Trepuzzi nella Via G. Mameli n. 8 presso e nello Studio dell'Avv. Giuseppe A. Rampino che li rappresenta e difende per procura a margine del presente atto e che dichiara ex art. 136 c.p.a. di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al seguente indirizzo P.E.C.: rampino.giuseppeantonio@ordavvle.legalmail.it, nonché, in alternativa, al seguente numero di telefax: 0832/1814318,

ULTIMO GIORNO

AVV. GIUSEPPE A. RAMPINO


RAPPRESENTATEMI E DIFENDETEMI NEL PRESENTE GIUDIZIO E NEL SUCCESSIVO GRADO DI APPELLO, NONCHÉ NEI RELATIVI PROCEDIMENTI CAUTELARI, DI OTTEMPERANZA AL GIUDICATO E DI ESPROPRIAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE E PRESSO TERZI, CON OGNI FACOLTA', NON ESCLUSA QUELLA DI ESIGERE, TRANSIGERE E CONCILIARE; RINUNCIARE, IN TUTTO O IN PARTE, AI MOTIVI DEL RICORSO, AGLI ATTI DEL GIUDIZIO, ALL'AZIONE, NONCHÉ ALL'APPELLO; ACCETTARE RINUNCE, CHIAMARE IN CAUSA TERZI, ESTENDERE LA DOMANDA AI TERZI CHIAMATI IN CAUSA, PROPORRE DOMANDE CAUTELARI, MOTIVI AGGIUNTI, RECLAMI, PRECETTI, PIGNORAMENTI MOBILIARI, IMMOBILIARI E PRESSO TERZI; QUERELA DI FALSO, FARVI SOSTITUIRE DA ALTRI AVVOCATI E DI AGGIUNGERNE A VOI, SE LO RITENIATE OPPORTUNO; CON PROMESSA DI RATO E VALIDO DEL VS. OPERATO. AI FINI DEL D.LGS 196/2003 DICHIARO DI ESSERE STATO INFORMATO IN ORDINE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI E DI AVER PRESTATO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEGLI STESSI. EL MIO DOMICILIO PRESSO DI VOI, IN

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato - Ufficio Distrettuale di Napoli, con sede in Via A. Diaz n. 11, dalla quale è rappresentato e difeso

ULTIMO GIORNO

TREPZZI-VIA G. MAMELI, 8
TREPZZI 10/07/2014



La firma è autentica
(Avv. Giuseppe A. Rampino)

nonchè

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, in persona del Rettore pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di detta Università in Corso Umberto I n. 40,

Studio Legale

Avv. Giuseppe Antonio Rampino

Patrocinante presso la Corte di Cassazione e le altre magistrature superiori

Via G. Mameli n. 8 - Trepuzzi (Le) - Tel. 0832/753063 - Fax 0832/1814318 - cell. 347/2800627

p.e.c.: rampino.giuseppeantonio@ordavvle.legalmail.it

e-mail: g.a.rampino@virgilio.it

nonchè

CINECA Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di detto Ente, sita a Casalecchio di Reno (BO) in Via Bologna Magnanelli 6/3

e nei confronti di

PARENTE SILVIA, residente a Napoli in Via Salvator Rosa n.181.

per l'annullamento,

previa sospensione, per quanto d'interesse, dei provvedimenti

impugnati e ammissione con riserva ed in soprannumero dei ricorrenti

medesimi ,

- del D.R. n. 315 in data 7/2/2014, relativo al bando di concorso emanato dell'Università degli Studi di Napoli Federico II per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
- della graduatoria unica nazionale di merito nominativa del concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'A.A. 2014/2015 pubblicata in data 12/05/2014 dal CINECA, nella parte in cui i ricorrenti, essendosi collocati in posizione successiva all'ultimo posto utile, non risultano ammessi al predetto corso e nella parte relativa ai successivi scorrimenti, in cui non viene presa in considerazione la posizione dei medesimi ricorrenti;
- dell'Elenco d'Ateneo degli assegnati al corso e dei prenotati, pubblicato in data 20/05/2014;
- dell'implicito diniego illegittimamente opposto all'ammissione e alla conseguente iscrizione dei ricorrenti al corso de quo in conseguenza di detta collocazione;

;

- di tutti gli atti, in forma scritta e orale, adottati dalla Commissione esaminatrice del concorso e/o da suoi responsabili e delegati, dal Comitato di vigilanza, nonché dei verbali redatti dai medesimi organi;

- delle istruzioni impartite, in forma scritta e orale, da detta Commissione e/o da suoi responsabili e delegati per lo svolgimento della prova;

- dei verbali sottoscritti dai componenti del Comitato di vigilanza in relazione alle modalità di svolgimento della prova con specifico riferimento alle aule cui sono stati assegnati i ricorrenti;

- di tutti gli atti e provvedimenti, in forma scritta e orale, presupposti, connessi e successivi;

nonché

per la declaratoria del diritto dei ricorrenti medesimi ad essere definitivamente ammessi al predetto corso di laurea con iscrizione anche in soprannumero e conseguire il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi

e per la condanna in forma specifica

delle amministrazioni resistenti all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea in epigrafe indicato, ovvero, in via subordinata, al pagamento della relativa somma da quantificarsi in via equitativa, oltre accessori.

Cenni di fatto

Come è ampiamente noto a codesto On.le Tribunale, il procedimento concorsuale di cui ci si occupa, ormai giunto al capolinea a seguito dell'annunciata riforma della Ministra Giannino (la cui imminente approvazione è stata dalla stessa confermata nella recente intervista

Studio Legale

Avv. Giuseppe Antonio Rampino

Patrocinante presso la Corte di Cassazione e le altre magistrature superiori

Via G. Mameli n. 8 - Trepuzzi (Le) - Tel. 0832/753063 - Fax 0832/1814318 - cell. 347/2800627

p.e.c.: rampino.giuseppeantonio@ordavvle.legalmail.it

e-mail: g.a.rampino@virgilio.it

rilasciata in data 18/06/2014 a Antonio Galdo del quotidiano "Il Mattino" di Napoli), sin dalla sua introduzione, avvenuta con L. n. 264/1999, è stato costantemente caratterizzato dal continuo verificarsi, durante lo svolgimento, di gravi disfunzioni e irregolarità, che ne hanno di fatto dimostrato l'inidoneità alla selezione dei più meritevoli, al punto da indurre il Governo ad un radicale cambiamento.

Sicchè anche in quest'ultimo anno, stando a quanto riferito dagli organi di stampa, non sono mancate denunce penali di gravi misfatti, come per es. la manomissione dei plichi commessa a Bari e, più di recente, le gravi irregolarità nello svolgimento delle prove riscontrate Tor Vergata, senza contare le "denunce amministrative", il cui numero è aumentato considerevolmente.

Questi fatti ovviamente rappresentano la punta di un iceberg del grave malcostume alimentato dalla farraginosità della procedura de qua e dalla disfunzione del sistema, contro la quale si infrangono ogni anno i sogni e le speranze di migliaia di ragazzi e delle loro famiglie.

Tra questi vanno annoverati anche i ricorrenti, che pur avendo conseguito la maturità liceale rispettivamente con il voto di 100/100 e 90/100, nelle faticose prove di ammissione, svoltesi, con gravi irregolarità, presso l'Ateneo federiciano in data 8 aprile 2014, hanno tuttavia riportato un più modesto punteggio, segnatamente 24,80 la prima e 32,40 il secondo, che gli ha attribuito una posizione in graduatoria tale da non poter rientrare, tenuto conto anche dei successivi scorrimenti, nell'ultimo posto disponibile, così determinandone la non ammissione al predetto corso.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Antonio Rampino

Patrocinante presso la Corte di Cassazione e le altre magistrature superiori

Via G. Mameli n. 8 - Trepuzzi (Le) - Tel. 0832/753063 - Fax 0832/1814318 - cell. 347/2800627

p.e.c.: rampino.giuseppantonio@ordavvle.legalmail.it

e-mail: g.a.rampino@virgilio.it

Invero le irregolarità occorse durante l'espletamento di tali prove sono analoghe a quelle avvenute negli anni precedenti, non solo presso lo stesso Ateneo, ma anche presso molti altri.

Tali irregolarità, pur essendo state stigmatizzate da parte del Giudice Amministrativo con numerose sentenze, non sono mai state elise, seppur per ragioni di controllo, dalle competenti amministrazioni, sicchè esse continuano ad essere costantemente ripetute, al punto da doversi ritenere sistemiche.

I ricorrenti hanno infatti avuto modo di riscontrare, con loro enorme disappunto, che la distribuzione dei candidati nella diverse aule è avvenuta sulla base della data di nascita, senza alcuna preassegnazione di posto. Inoltre al loro ingresso in aula (rispettivamente la A07 e la A02), avvenuto intorno alle ore 9,30, essi ricorrenti sono stati identificati e registrati su un apposito elenco, sul quale sono stati poi indotti ad apporre le loro firme.

Subito dopo la consegna dei plichi, avvenuta alle ore 10:30, il Comitato di vigilanza ha illustrato loro le modalità di svolgimento della prova, richiedendogli in primis di compilare la scheda anagrafica, contenente il codice identificativo del candidato, e tenerla sul banco unitamente al documento d'identità, nonchè successivamente controllando il rispetto di tale direttiva per tutta la durata della prova.

Al termine della prova, avvenuta alle ore 12:40, è stato richiesto ai candidati, tra cui i ricorrenti medesimi, di presentarsi al Comitato muniti di documento d'identità per la contestuale consegna a mano della scheda anagrafica, nonchè del modulo delle risposte inserito in busta aperta e per di

più dotata di finestra trasparente, da cui era visibile il codice identificativo del candidato, e del foglio contenente i quesiti relativi alla prova.

Inoltre tali documenti sono stati ritirati tutti insieme dai commissari e quindi riuniti.

Per tali ragioni gli atti e provvedimenti impugnati sono da ritenersi illegittimi con conseguente annullamento per i seguenti

MOTIVI

I – Violazione del principio di imparzialità e di par condicio dei concorrenti. Violazione e falsa applicazione dei principi generali dell'attività amministrativa sanciti dall'art. 1 della L. 241/1990, nonché dell'obbligo di verbalizzazione di tutte le operazioni concorsuali come desumibile dal combinato disposto degli artt. 17 bis e 30 R. D. 22/01/1934 n. 37. Violazione della regola dell'anonimato, nonché dell'art. 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e dell'art. 14 del D.P.R. 09/05/1994 n. 487. Violazione dell'art. 12 del Decreto MIUR n. 85 del 5/02/2014, in relazione alle modalità di distribuzione dei candidati nelle singole aule e di espletamento della prova. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

1. - Come si è già accennato in narrativa, i ricorrenti hanno infatti avuto modo di riscontrare, con loro enorme disappunto, che la distribuzione dei candidati nella diverse aule è avvenuta sulla base della data di nascita, senza alcuna preassegnazione di posto. Essendo stata lasciata libera la scelta del posto, nella stessa aula si sarebbero ben potuti sedere accanto coetanei amici e compagni di scuola.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Antonio Rampino

Patrocinante presso la Corte di Cassazione e le altre magistrature superiori

Via G. Mameli n. 8 – Trepuzzi (Le) - Tel. 0832/753063 – Fax 0832/1814318 – cell. 347/2800627

p.e.c.: rampino.giuseppeantonio@ordavvle.legalmail.it

e-mail: g.a.rampino@virgilio.it

Tale evenienza potrebbe astrattamente consentire (e presumibilmente l'ha permessa) la naturale instaurazione di una cooperazione, così come normalmente avviene tra i banchi di scuola, tra concorrenti legati, non solo da vincoli parentali, ma anche da vincoli amicali, che ben potrebbe comportare un vantaggio per alcuni e svantaggio per tutti gli altri, che invece si vedono costretti a contare esclusivamente sulle proprie forze.

Per tali ragioni in quasi tutti i concorsi, al fine di garantire eguali chances a tutti concorrenti, la determinazione del posto ai candidati viene preassegnata mediante sorteggio, ovvero in ordine alfabetico. Sicchè il criterio di distribuire i candidati sulla base della data di nascita, stabilito dall'art. 6 del bando d'Ateneo, si pone in contrasto con principio di imparzialità e di par conditio dei concorrenti.

2. - I ricorrenti al loro ingresso in aula sono stati identificati, mediante esibizione del documento di riconoscimento e consegna di una copia del medesimo (cfr.: art. 6 D.R. 315/2014) e registrati su un apposito elenco, sul quale sono stati poi indotti ad apporre le loro firme. Tuttavia di tale operazione non è stato fatto alcun cenno nei verbali, sicchè deve ritenersi violato l'obbligo di verbalizzazione delle operazioni concorsuali, poiché funzione precipua del verbale è quella di documentare tutte le più importanti operazioni del procedimento allo scopo di garantire l'imparzialità, trasparenza, pubblicità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa che, nel caso di specie, non sembra esserci stata.

3. - Inoltre per tutta la durata della prova ai concorrenti è stato imposto di tenere sul banco sia il documento di riconoscimento che la scheda anagrafica.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Antonio Rampino

Patrocinante presso la Corte di Cassazione e le altre magistrature superiori

Via G. Mameli n. 8 – Trepuzzi (Le) - Tel. 0832/753063 – Fax 0832/1814318 – cell. 347/2800627

p.e.c.: rampino.giuseppeantonio@ordavvic.legalmail.it

e-mail: g.a.rampino@virgilio.it

Al termine della prova è stato loro richiesto di presentarsi per la consegna muniti di documento di riconoscimento. E dopo la contestuale consegna della scheda anagrafica, del modulo delle risposte (peraltro inserito in busta aperta e dotata di finestra trasparente, da cui era visualizzabile il codice identificativo del candidato) e del foglio contenente i quesiti, detti documenti sono stati riuniti.

Tali adempimenti sono stati sicuramente richiesti per impedire comportamenti, come per es. lo scambio di posto o la cooperazione, che potessero turbare la par conditio tra i concorrenti, nonché l'ordinato svolgimento della prova.

Ma ad onta delle buone intenzioni (di cui, come è noto, è lastricato l'inferno), i commissari, nel presumibile tentativo di prevenire turbative, forse non si sono resi conto di aver violato la regola dell'anonimato.

Come infatti si evince dall'art. 8 del richiamato decreto rettorale, la scheda anagrafica, il foglio contenente i quesiti e i due moduli di risposta, tra cui quello inserito nella busta con la finestrella, nonché il foglio contenente i quesiti relativi alla prova sono contraddistinti dal medesimo codice a barre, poiché, altrimenti, non sarebbe spiegabile la disposizione di detto articolo, che vieta al candidato, a pena di annullamento della prova, di inserire la scheda anagrafica nella busta contenente il modulo risposte.

Pertanto gli atti iussivi adottati dai rappresentanti d'aula A02 e A07 (e verosimilmente da tutti gli altri), di cui non è stata fatta alcuna menzione a verbale, con cui tutti i concorrenti ivi presenti sono stati obbligati a tenere sul banco e bene in vista il documento di riconoscimento unitamente alla scheda anagrafica, hanno comportato, non già il concreto pericolo di

identificazione dei medesimi, bensì la loro effettiva identificazione, così alterando irrimediabilmente lo svolgimento delle prove.

Sul punto il Consiglio di Stato, Sez. III, 26/06/2014, n. 2687, ponendosi nel solco interpretativo già tracciato dall' Ad. Plen. con Sentenza 20/11/2013, n. 26, ha ribadito il principio che *“La violazione dell’anonimato nei riguardi della Commissione nei pubblici concorsi comporta un’illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di indagine sull’effettiva lesione della regola dell’imparzialità in sede di correzione”* (sic).

Le numerose pronunce del Giudice Amministrativo (si confronti sul punto: Cons. St., Sez. VI, 11/03/2014, n. 2935; T.A.R. Sicilia, Sez. I, 10/01/2014, n. 121; Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 27/03/2013, n. 446; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 20/02/2013, n. 229; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez.II, 16/07/2012, n. 1352; T.A.R. Sicilia, Sede di Palermo, Sez. I, 28/02/2012, n. 457; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28/10/2011, n. 5051; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27/06/2011, n. 1105; T.A.R. Sicilia, Sez. Stacc. di Catania, 23/06/2011, n. 2103; T.A.R. Sicilia, Sez. Stacc. di Catania, Sez. III, 28/08/2008, n. 1528) hanno ripetutamente accertato e censurato, con specifico riferimento alla medesima procedura concorsuale, gli stessi “sistematici” comportamenti che con il presente atto si è tornati a denunciare, in relazione ai quali, senza possesso alcuno di capacità paragnostiche, è facile ipotizzare la pendenza, innanzi a codesto On.le T.A.R. adito, di numerosi ricorsi di analogo contenuto.

Ne discende che, dovendosi applicare al caso di specie i sopra richiamati principi giurisprudenziali in materia di anonimato e avendo i ricorrenti esclusivo interesse a tutelare la loro posizione senza intaccare quella degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria, ben potrebbe essere disposto in loro favore, alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi in tal senso (cfr. sul punto le sopra citate sentenze), alla definitiva ammissione al corso de quo mediante iscrizione in soprannumero.

Sull'istanza cautelare

Da quanto dedotto risulta con tutta evidenza l'illegittimità degli atti e provvedimenti adottati dalla commissione che, pregiudicando ai ricorrenti l'interesse all'ammissione ed iscrizione al corso di laurea in questione in condizioni di parità con gli altri concorrenti, è suscettibile di arrecar loro un danno grave ed irreparabile.

Poiché tale interesse risulterebbe insuscettibile di soddisfazione nel caso in cui la decisione sulla presente istanza fosse rinviata alla decisione di merito, si rende quindi necessaria l'adozione, da parte di codesto On.le T.A.R. adito, di un provvedimento di ammissione con riserva che, riguardando appena due studenti, non arrecherebbe alla Facoltà interessata alcun apprezzabile problema organizzativo.

Per tali ragioni e con riserva di ulteriori deduzioni, si chiede che l'Eccell.mo TAR, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia:

1) - in via cautelare, disporre per quanto d'interesse la sospensione degli atti e provvedimenti impugnati e ammettere con riserva e in soprannumero i ricorrenti all'iscrizione al corso di laurea indicato in epigrafe ;

Studio Legale

Avv. Giuseppe Antonio Rampino

Patrocinante presso la Corte di Cassazione e le altre magistrature superiori

Via G. Mameli n. 8 - Trepuzzi (Le) - Tel. 0832/753063 -- Fax 0832/1814318 -- cell. 347/2800627

p.e.c.: rampino.giuseppeantonio@ordavvle.legalmail.it

e-mail: g.a.rampino@virgilio.it

2) - nel merito, annullare detti atti e provvedimenti nella sola parte d'interesse per i ricorrenti, e cioè limitatamente alla parte in cui i medesimi non sono collocati in posizione utile, dichiarando il loro diritto all'ammissione ed iscrizione al predetto corso di laurea, anche in soprannumero con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all'adozione dei relativi provvedimenti;

3 - in via subordinata, nel caso non fosse ritenuto possibile la condanna in forma specifica, condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, con relativi accessori.

4 - condannare infine le amministrazioni resistenti al pagamento delle competenze e spese di lite.

A sostegno dei motivi di ricorso si allegano, con riserva di ulteriore produzione, i seguenti documenti:


- a) - copia Decreto MIUR n. 85 del 5/02/2014;
- b) - copia D.R. Ateneo Federiciano n. 315 in data 7/2/2014;
- c) - copia verbali nn. 1, 2 e 3 della Commissione esaminatrice;
- d) - copia verbali relativi allo svolgimento delle prove con riferimento alle aule A02 e A07.
- e) - copia schede anagrafiche di entrambi i concorrenti;
- f) - copia doppio modulo delle risposte di entrambi i concorrenti;
- g) - copia foglio dei quesiti di entrambi i concorrenti ;
- h) - copia punteggi riportati da entrambi i ricorrenti nella graduatoria di Ateneo del 20 maggio 2014.

In via istruttoria si chiede disporsi l'acquisizione, nei confronti dell'Ateneo, degli elenchi sottoscritti dai concorrenti all'atto della identificazione.

Studio Legale
Avv. Giuseppe Antonio Rampino
Patrocinante presso la Corte di Cassazione e le altre magistrature superiori
 Via G. Mameli n. 8 - Trepuzzi (Le) - Tel. 0832/753063 - Fax 0832/1814318 - cell. 347/2800627
 p.e.c.: rampino.giuseppeantonio@ordavvle.legalmail.it
 e-mail: g.a.rampino@virgilio.it

Lecce, 10 luglio 2014

-Avv. Giuseppe A. Rampino -



RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dei sigg. Rampino Marta e Stifanelli Emanuele Andrea, nonché del loro procuratore Avv. Giuseppe A. Rampino, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso la C.d.A. di Napoli, ho notificato l'antescritto ricorso:

1) - al **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del ministro pro-tempore, portandogliene copia conforme all'originale nel suo domicilio legale presso l'Avvocatura dello Stato - Ufficio Distrettuale di Napoli, con sede in Via A. Diaz, consegnandogliela a mani di

oggi

2) - all' **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**, in persona del Rettore pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di detta Università in Corso Umberto I n. 40, portandogliene copia conforme all'originale al detto indirizzo, ed ivi consegnandogliela a mani di

oggi




ULTIMO
GIORNO
URGENTE

10/07/2014


UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
 UFFICIO DISTRETTUALE DI NAPOLI
 Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato l'atto che precede a mani dell'impiegato

11 LUG 2014

Sig. Giuseppe Mastronzo Ufficiale addetto alla ricezione atti, stante la precaria assenza del Leg. Rampino

 Ufficiale Giudiziario

NAPOLI

2

U.N.E.P. CORTE DI APPELLO - NAPOLI
 A richiesta come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato l'atto che precede al destinatario, consegnandone copia a mani del Sig./Sig.ra Francesca S. Sansone
 segretaria/convivente e capace a ricevere t.q. che ne cura la consegna in precaria assenza del destinatario/domiciliatario
 portiere capace a ricevere t.q. che si incarica della consegna in precaria assenza del destinatario/domiciliatario, e delle persone di cui all'art.139 c.p.c. e 157 c.p.p. in busta chiusa e sigillata.
 incaricato alla ricezione degli atti, t.q.
 Napoli, li 11/07/2014
 Ufficiale Giudiziario
 Sebastiano GRANATA
 12

U. N. E. P. NAPOLI

Cron. n. 11646

Notifica € 11,62

Trasferta € 16,82

Totale € 28,54

10% € 1,68

Totale € 30,23

Spese postali € 8,60

Totale € 38,83

Napoli,

Tassa 10% corrispost
in modo virtuale

1 LUG. 2014